REGIONE LOMBARDIA

Comune di Almenno San Bartolomeo

BANDO DI ASSEGNAZIONE

per formazione di graduatoria valevole per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (servizio abitativo sociale) che si rendono disponibili nel territorio comunale in base al cofinanziamento regionale conseguito con DGR n. 6246 del 19/12/2007

Periodo apertura e chiusura del bando: dal 01.02.2022 al 01.03.2022

Presentazione delle domande: dalle ore 9:30 del giorno martedì 01.02.2022 alle ore 18:00 del giorno martedì 01.03.2022

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E' RIFERITA ALL'ANNO 2020 (DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021)

1. Indizione del bando

E' indetto il bando per l'assegnazione di n. 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal Comune, realizzati in base al cofinanziamento in oggetto.

Gli alloggi sono locati in regime di canone moderato**:** l'assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione e acquisizione aree, nonché costi di gestione.

Sono ammessi alla selezione i richiedenti con ISEE-erp compreso tra € 6.000,00 e € 40.000,00. La procedura informatica della Regione a seguito del calcolo dell'ISE-erp e ISEE-erp, determina la ammissibilità della domanda presentata.

Gli alloggi disponibili sono n. 6 unità abitative ed hanno come soggetto gestore il Comune. Gli alloggi hanno una superficie pari a circa 55 mq e consentiranno l'assegnazione a nuclei familiari con un numero di componenti non superiori a 2 persone.

2. Requisiti generali per la partecipazione all'assegnazione

Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio S.A.S. il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di unità abitativa S.A.S. sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa (il D.lgs 286/98 così come modificato ed integrato dalla L. 189/2002 prevede espressamente che "gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale");

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Almenno San Bartolomeo alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:
   i. qualora il Comune sia quello prescelto dal concorrente ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Reg. Regionale n. 1/2004 e s.m.i.[1];
   ii. lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale per la quale è stata riconosciuta la condizione di stato di disoccupazione del concorrente ai fini della graduatoria, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;
   iii. lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale;
   iv. il concorrente sia un emigrato italiano all'estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre Comuni della Regione;

c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di unità abitativa realizzata con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'unità abitativa non sia perita senza dare luogo al risarcimento del danno;

d) assenza di precedente assegnazione in locazione di unità abitativa di ERP (ora SAS o SAP), qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'unità abitativa o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;

e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'unità abitativa eventualmente assegnata in precedenza in locazione semplice;

f) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - Erp) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare non superiori a quanto indicato nell'Allegato 1, Parte III, punti 6, lett. b) e 7 del Reg. Regionale n. 1/2004 e s.m.i.; sono ammessi al bando i richiedenti che presentino un ISEE – Erp compreso fra i € 6.000,00 ed i € 40.000,00. Si precisa che il valore dell'ISEE – Erp risulta dalla valutazione della consistenza patrimoniale del richiedente, secondo i parametri di calcolo fissati dalla Regione Lombardia e raggiungibili al seguente indirizzo:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/normativa-casa/Modello-trasparenza-accesso-alloggi-canone-sociale-moderato/modello-trasparenza-accesso-casa

g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su unità abitativa adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. È da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

superficie convenzionale in mq			
Superficie utile	superficie accessoria	Superficie totale	componenti nucleo familiare
45	9	54	1 – 2

[1] L'art. 7, comma 2 del Reg. Regionale n. 1/2004 prevede: *"Nel caso in cui il comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbiano indetto bandi per due semestri consecutivi, è ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente".* Per quanto riguarda l'attività lavorativa, si tiene conto anche dei Comuni dove eventualmente lavorano gli altri componenti del nucleo familiare.

60	12	72	3 – 4
75	15	90	5 – 6
95	19	114	7 o più

La superficie utile dell'alloggio in diritto di proprietà è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni

h) non sia stato sfrattato per morosità da unità abitative ERP (ora SAS o SAP) negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore;

i) non sia stato occupante senza titolo di unità abitative ERP (ora SAS o SAP) negli ultimi 5 anni (l.r. 16/2016 e s.m.i)

I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h), i) del punto 2 da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini del rispetto del requisito previsto alla lettera g) del punto 2, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

3. Definizione del nucleo familiare

3.1 Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.

3.2 Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000 alla presentazione della domanda.

4. Specifiche categorie di concorrenti

Le specifiche categorie di concorrenti utilmente inserite in graduatoria, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al punto 1 sono:

a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 60 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, secondo quanto previsto alla lett. d) o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;

b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;

c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;

d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario;

e) eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia.

5. Determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-Erp) e dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'edilizia residenziale pubblica (ISEE-Erp)

Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di erp viene definito un indicatore di situazione economica equivalente ISEE- Erp, in analogia a quanto previsto dalla legislazione vigente, con opportune modifiche ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni socio-economiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal presente bando.
Il calcolo dell'indicatore ISEE – Erp viene effettuato tramite inserimento dei dati dichiarati in domanda dal richiedente secondo i parametri di calcolo stabiliti da Regione Lombardia.
Il nucleo familiare da considerarsi ai fini della determinazione degli indicatori è quello indicato al punto 3, così dichiarato alla data di presentazione della domanda.
L'anno di riferimento per la situazione reddituale e patrimoniale è il 2020 (Dichiarazione dei redditi 2021).
Per la definizione dell'indicatore ISEE-erp la normativa regionale prevede l'utilizzo dei seguenti ed ulteriori indicatori.

5.1 Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE - Erp

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) è determinato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

5.2 Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica ISE - Erp

L'Indicatore della Situazione Economica, al fine dell'assegnazione e gestione dell'erp (ISE- erp), è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-erp) con l'Indicatore della

Situazione Patrimoniale (ISP-erp), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell'edilizia residenziale pubblica.

5.3 Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale ISR- Erp (redditi e detrazioni)
Si sommano, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi del 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
d) gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
e) Il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, con l'applicazione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero del Tesoro per l'anno di riferimento del reddito;

Si detraggono, per ciascun componente del nucleo familiare:

f) l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e comunale;
g) le spese sanitarie sostenute e documentate con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap di cui alle seguenti lettere h), i), j), k);
h) le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo familiare.

Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma residente con il nucleo stesso si detraggono:

i) euro 10.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa; in alternativa l'importo effettivamente sostenuto per spese di assistenza documentate;
j) euro 3.000,00 per ogni componente con invalidità al 100 % senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1° categoria tab. A ex D.P.R. n° 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché "grande" invalido del lavoro;
k) euro 1.500,00 per ogni componente con invalidità inferiore al 100% e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%.

Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

5.4 Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale ISP – Erp (patrimonio mobiliare e immobiliare)

5.4.1 Patrimonio mobiliare

Per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori di seguito specificati, posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno 2020:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 Dicembre 2020;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze relative all'anno indicato nel bando;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione relative all'anno indicato nel bando;
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente all'anno indicato nel bando;
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni accumulati nei fondi pensione chiusi o aperti di cui al decreto legislativo n.124 del 21 aprile 1993 nonché l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il datore di lavoro;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

La sommatoria dei valori sopra indicati viene arrotondata al primo multiplo intero inferiore di 5.165,00 euro; esempi:

4.000,00 euro	non viene considerato	= 0,00 euro
7.000,00 euro	si arrotonda a	= 5.165,00 euro
12.00,00 euro	si arrotonda a	= 10.330,00 euro (5.165 x 2)

5.4.2 <u>Patrimonio immobiliare</u>

a) Per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini IMU al 31 Dicembre dell'anno precedente indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 Dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato;
b) I valori patrimoniali di cui alla lettera a) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

5.4.3. L'Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP- Erp è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali per il coefficiente 0,20.

5.5 Scala di equivalenza

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, è quello riportato nella tabella seguente:

n. componenti il nucleo familiare all'atto della domanda	Parametro di equivalenza	Maggiorazioni e diminuzioni
1	1,00	+ 0.17 per ogni ulteriore componente
2	1,38	
3	1,67	- 0.10 Per ogni componente di età inferiore a 15 anni solo se appartenente ad un nucleo in cui sono presenti almeno due maggiorenni
4	1,90	
5	2,11	

5.6 Soglia patrimoniale[2]

La soglia patrimoniale (sommatoria dei valori patrimoniali sopra descritti) per l'accesso viene determinata con riferimento alla composizione del nucleo familiare ed assume il seguente valore:

16.000 euro incrementati di 6.000 euro per ogni punto della scala di equivalenza (PSE)

Valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE)	Soglia patrimoniale
1 (1 componente)	22.000
1,38 (2 componenti maggiorenni)	24.280
1,67 (3 componenti senza minori)	26.020
1,80 (4 componenti di cui un minore)	26.800
1,91 (5 componenti di cui due minori)	27.460
1,98 (6 componenti di cui 3 minori)	27.880

6. Condizioni familiari e abitative

Ai sensi della L.R. 16/2016 (ex art. 28 della LR 27/2009) i criteri per la redazione della graduatoria sono indicati nella seguente tabella come approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 27/01/2022.[3]

Tabella punteggi ai fini della formazione della graduatoria utile per l'assegnazione:

a) per i residenti nel Comune di Almenno San Bartolomeo, **punti 0,5** per ogni anno di residenza fino ad un massimo di **punti 2,5** equivalenti a 5 anni di residenza nel Comune di Almenno San Bartolomeo	Punti da 0,5 a 2,5
b) per persone native nel Comune di Almenno San Bartolomeo	Punti 1
c) per persone sole con minori a carico o anziani nel nucleo	Punti 1
d) per invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti compresi nella domanda di assegnazione siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente o certificabile dai competenti organi sanitari regionali, pari al 100%, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero della Sanità del 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi	Punti 1
e) assegnatari di ex E.R.P. a canone sociale (ora S.A.P.) che possiedano i requisiti di ISEE erp per il canone moderato	Punti 1

[2] La Giunta regionale ai sensi del reg. Reg. 4/2017 (ex art. 32, comma 3 del reg. Reg. n. 1/2004 e s.m.i.), tenuto conto delle variazioni delle capacità economiche intervenute nella Regione, può aggiornare i limiti di accesso.

[3] Il Comune a conferma o variazione dei valori regionali deve assumere un proprio provvedimento i cui estremi devono essere riportati nel bando.

f) per famiglie di recente formazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio per famiglia di recente formazione si intende il nucleo familiare costituitosi da non oltre un anno dalla data di indizione del bando	Punti 1
g) nuclei familiari di non più di due componenti che alla data di indizione del bando abbiano superato i 60 anni	Punti 4
h) nuclei familiari di non più di due componenti che alla data di indizione del bando abbiano superato i 70 anni	Punti 5

7. Formazione della graduatoria

L'alloggio viene assegnato secondo l'ordine della graduatoria comunale, nel rispetto di quanto previsto al punto 6.

La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

- si sommano i punteggi di cui al punto 6 del presente bando e si formula una graduatoria; tutte le domande ritenute ammissibili per le quali non è stato conseguito un punteggio entrano in graduatoria conseguendo un punteggio pari a zero;
- in caso di parità di punteggio, si procede secondo la data di presentazione della domanda (fa fede il numero di protocollo);
- l'ISEE – Erp compreso tra 6.000 e 40.000 euro costituisce soltanto titolo per la partecipazione al bando, ma non costituisce un parametro per l'attribuzione di punteggio.

8. Canone di locazione

I nuclei familiari che risulteranno assegnatari di un alloggio S.A.S. a canone moderato corrisponderanno un canone di locazione non inferiore a € 300,00 (spese accessorie escluse), come stabilito dalla normativa vigente in materia nonché dalle deliberazioni consiliari comunali.

9. Dati da dichiarare

Il concorrente deve dichiarare nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva:

Per ogni componente il nucleo familiare

- cognome/nome, codice fiscale, data di nascita

Relativamente al reddito e alle detrazioni di cui al punto 5:

- reddito complessivo IRPEF e redditi da lavoro nelle zone di frontiera
- proventi agricoli
- emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
- IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e comunale
- spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap)
- spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili
- spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare

Relativamente al patrimonio mobiliare e per ogni intermediario o gestore del patrimonio

- Codici dell'intermediario o del gestore del patrimonio
- Denominazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio
- Importo del patrimonio gestito
- Valore del patrimonio netto delle imprese individuali

Relativamente al patrimonio immobiliare e per ogni immobile

- Tipo di patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)
- Quota di proprietà
- Valore dell'IMU totale dell'alloggio
- Mutuo residuo totale dell'alloggio
- Se è residenza del nucleo familiare

Per il richiedente sono inoltre da indicare

- Comune di nascita o Stato estero di nascita
- Provincia di nascita
- Comune di residenza
- Provincia di residenza
- Indirizzo
- CAP
- Eventuale stato di profugo
- Titolo per cui si presenta la domanda nel comune

Per il nucleo familiare nel complesso

- Composizione del nucleo familiare
- Tipologia del nucleo familiare (punto 3 del bando)
- Presenza di soggetti portatori di handicap secondo le tipologie previste
- Canone di locazione per l'abitazione principale
- Spese accessorie di competenza per l'abitazione principale

Possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al bando

- Sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 2
- Sussistenza delle condizioni familiari e abitative di cui al punto 6 del bando

10. Modalità di presentazione della domanda

I cittadini interessati a presentare la domanda di partecipazione al bando possono presentare domanda debitamente compilata e completa in tutte le sue parti presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Almenno San Bartolomeo dalle ore 9:30 del giorno 01 febbraio 2022 alle ore 18:00 del giorno martedì 01 marzo 2022, nei seguenti orari di apertura: il martedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00 ed il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, oppure inoltrare tutta la documentazione richiesta ai seguenti indirizzi:
e-mail: protocollo@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
PEC: comune@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

La domanda, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta sul modulo di cui all'Allegato 1 del presente bando.

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare i seguenti numeri: 0356320120 – 0356320127.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Almenno San Bartolomeo.

11. Graduatoria

Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel rispetto dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, forma la graduatoria provvisoria per l'assegnazione

delle unità abitative e provvede alla sua immediata pubblicazione all'Albo Pretorio online, nonché sul sito istituzionale del Comune di Almenno San Bartolomeo.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione.

Decorso tale termine, il Comune ha 15 giorni per esaminare le istanze presentate ed approvare la graduatoria definitiva. In assenza di opposizioni o istanze, la graduatoria provvisoria diviene definitiva trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, senza ulteriori provvedimenti.

Le assegnazioni delle unità abitative S.A.S. seguono l'ordine della graduatoria formulata secondo il combinato disposto dei punti 6 e 7 del presente bando.

La posizione utile in graduatoria può variare in relazione all'aggiornamento della graduatoria a seguito di emanazione un nuovo bando di assegnazione. La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata con emanazione di appositi bandi successivi.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva successiva che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento.

La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda deve essere verificata se al momento dell'assegnazione sono trascorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda.

Il Comune interviene, qualora per l'assegnazione di una unità abitativa di S.A.S. abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell'assegnazione dell'alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla "condizione abitativa impropria", il Comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.

La graduatoria di assegnazione è pubblicata:
- all'Albo Pretorio online del Comune di Almenno San Bartolomeo
- nel sito internet del Comune: www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

14. Rinnovo o conferma della domanda

Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo sei semestri, il primo semestre è quello in cui si pubblica la graduatoria.

14.1 Rinnovo

I concorrenti o gli aventi titolo al subentro nella domanda già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento del punteggio conseguito qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. L'aggiornamento segue le medesime modalità di nuova domanda.

Il rinnovo della domanda può avvenire:

a) nel periodo di apertura dei bandi di assegnazione: il concorrente provvede alla compilazione di nuova domanda, da consegnarsi all'Amministrazione comunale o ai soggetti da essa indicati che provvedono al caricamento dei dati della domanda di rinnovo, rilasciando al concorrente copia della domanda rinnovata;

b) in un periodo in cui non è stato aperto il bando di assegnazione: il Comune è tenuto alla ricezione della documentazione per l'assegnazione per il caricamento della domanda a seguito del bando da indirsi nel semestre successivo. Il Comune è tenuto comunque ad indire il bando, anche ai soli fini dell'esame della domanda di rinnovo, qualora il valore del punteggio della domanda vari in aumento o in diminuzione con un diverso ordine della graduatoria. Non può in qualunque caso procedere alla variazione della graduatoria esistente modificando la posizione della domanda rinnovata a seguito della variazione del punteggio: l'aggiornamento della graduatoria può avvenire solo a seguito del nuovo bando di assegnazione e in nessun caso si può modificare o integrare la graduatoria se non a seguito dell'indizione di un nuovo bando.

La domanda rinnovata ha una validità di sei semestri con decorrenza dal primo semestre di pubblicazione della nuova graduatoria in cui è stata inserita utilmente la domanda di rinnovo. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

14.2 Conferma

Il concorrente o gli aventi titolo al subentro nella domanda nell'ultimo semestre di validità della stessa, indipendentemente dall'apertura del bando, può confermare la domanda presso il Comune.

Il Comune, su richiesta del concorrente, provvede alla ristampa della domanda presentata con la data di sottoscrizione originaria da parte del concorrente. Con la nuova sottoscrizione della domanda originaria, il concorrente ne conferma i contenuti anche ai fini delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Le domande confermate hanno una validità di sei semestri con decorrenza dal primo semestre di conferma. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

15. Controlli

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "*effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR*".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

16. Trattamento dei dati personali

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. EU 679/2016) si rende noto che:
- tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e per altre finalità proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge;
- detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli coinvolti nel procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva comunicazione al diretto interessato;

- il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati stessi e alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- ai fini della tutela della Privacy, il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) designato dall'Ente è Mangili Luigi, Via San Vincenzo de' Paoli 9 – 24023 Clusone (BG), Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it, Telefono: 331 430 6559, mentre il Titolare del trattamento è il Comune di Almenno San Bartolomeo.

17. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del Procedimento di indizione del bando e formazione della graduatoria è l'Ing. Maggioni Loris - Responsabile dell'Area 1 Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Allegati:

- allegato 1) modulo presentazione domanda